

## **Legge Regionale 20 aprile 2000, n. 4**

### **Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000).**

#### **Articolo 24**

*(Interventi comunali per l'occupazione. Sostituzione dell'articolo 37 della L.R. n. 6 del 1995)*

1. L'articolo 37 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, già sostituito dall'articolo 27 legge regionale n. 8 del 1997, è sostituito dal seguente:

"Art. 37 -

1. L'Amministrazione regionale promuove e coordina un intervento straordinario di lavoro articolato in tutti i comuni della Sardegna e prioritariamente rivolto:

- a) alla qualificazione dei servizi degli enti locali;
- b) alla salvaguardia, valorizzazione nonché gestione ottimale dei beni culturali, archeologi e storici;
- c) al sostegno di progetti produttivi di itinerari culturali di archeologia industriale e mineraria;
- d) alla cura ed estensione del verde urbano nonché del patrimonio boschivo comunale.

2. Lo stanziamento disponibile è ripartito tra i comuni come segue:

- a) per il 35 per cento in parti uguali;
- b) per il 35 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione;
- c) per il 30 per cento in proporzione al numero dei disoccupati censiti in ciascun comune secondo la più recente rilevazione degli uffici circoscrizionali di collocamento.

3. Gli stanziamenti sono trasferiti ai comuni secondo le modalità della legge regionale n. 25 del 1993, e successive modificazioni.

4. I comuni sono tenuti a coordinare le risorse loro assegnate con gli altri interventi destinati a favorire l'occupazione e lo sviluppo locale.

5. Gli stanziamenti previsti per l'attuazione dell'articolo 94 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, e successive modifiche e integrazioni, possono essere utilizzati dai comuni per le finalità e secondo le modalità di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 37 del 1998.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato lo stanziamento di 100.000.000.000 per l'anno 2000 e di lire 20.000.000.000 per ciascuno degli anni 2001 e 2002 (cap. 04021/02).

7. 1 fondi assegnati ai comuni devono essere impegnati entro dodici mesi dall'erogazione; in caso di mancato impegno gli stessi devono essere resi entro i successivi sessanta giorni, con l'applicazione, in caso di inottemperanza, degli interessi legali di mora.

8. Al fine di conseguire la migliore operatività dell'intervento previsto dal presente articolo la Regione garantisce ai comuni ogni utile supporto di ordine amministrativo e tecnico e, ove ritenuto opportuno, emana specifiche direttive di indirizzo e di coordinamento.